REGOLAMENTO (CEE) N. 3319/85 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 2049/82 relativo alle modalità per la determinazione dei prezzi del mercato mondiale nel settore dei piselli, delle fave e delle favette

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, recante misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1485/85 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7, e l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1032/84 del Consiglio (3), che modifica il regolamento (CEE) n. 1431/82, ha esteso ai lupini dolci le misure di sostegno esistenti per i piselli, le fave e le favette ; che è pertanto opportuno adattare in conformità il titolo del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione (4) ;

considerando che per rispecchiare adeguatamente l'evoluzione dei prezzi in questione, il prezzo medio del mercato mondiale dei panelli di soia deve essere determinato sistematicamente più di una volta al mese e deve essere calcolato sulla base delle offerte e delle quotazioni constatate in un breve periodo precedente il giorno della determinazione ; che è pertanto opportuno modificare l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 ;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le regole generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette ed i lupini dolci (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1832/85 (6), ha previsto che, se i corsi di taluni prodotti concorrenti sono tali da renderli particolarmente attraenti, si può procedere ad un adeguamento del prezzo medio del mercato mondiale dei panelli di soia ; che è opportuno precisare la natura dei prodotti concorrenti in questione, le modalità di calcolo di tale adeguamento, nonché il suo importo massimo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2049/82 è modificato come segue :

1) Nel titolo, i termini « dei piselli, delle fave e delle favette » sono sostituiti da « dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci ».

2) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 1*

1. Il prezzo medio del mercato mondiale per i panelli di soia di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2036/82 è fissato due volte al mese, in modo da garantire l'applicazione dell'aiuto che ne risulta il 1° e il 16 di ogni mese. Tuttavia, in caso di forti variazioni della situazione del mercato, esso è modificato ogni volta che sia necessario.

2. Il prezzo medio di cui al paragrafo 1 è determinato per 100 kg ed è calcolato sulla base delle offerte e dei corsi più favorevoli constatati a partire dal secondo giorno lavorativo precedente quello della sua determinazione, e concernenti consegne da effettuarsi entro i trenta giorni che seguono quelli delle loro constatazioni ».

3) È aggiunto l'articolo 3 bis seguente :

« *Articolo 3 bis*

1. Ai fini dell'adeguamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82, si tiene conto della differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale dei panelli di soia, cui si applica un coefficiente fissato in funzione della relazione normale tra tale prezzo e quello del prodotto concorrente indicato qui di seguito, e il prezzo medio del mercato mondiale del granturco gluten feed avente un tenore di proteine gregge totali del 23 %, calcolato per un prodotto alla rinfusa franco Rotterdam, applicando per analogia le disposizioni del presente regolamento che concernono il calcolo del prezzo medio del mercato mondiale dei panelli di soia. Se il tenore di proteine gregge totali di granturco gluten feed offerto o quotato e differente da quello indicato qui sopra, la Commissione procede ai necessari adeguamenti.

2. La differenza di cui al paragrafo 1 è il risultato del seguente calcolo : prezzo medio del mercato mondiale dei panelli di soia moltiplicato per 0,70, diminuito del prezzo medio del mercato mondiale del granturco gluten feed.

L'adeguamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82 non può essere superiore a tale differenza ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1986.

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 7.
(3) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 39.
(4) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.
(5) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
(6) GU n. L 173 del 3. 7. 1985, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente